

PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DEL "CENTRO ANTIVIOLENZA MINORENNI CON SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE PER MINORENNI ED ADOLESCENTI VITTIME DI REATO" – COSTITUITO CON PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IL 18/02/2022 – PRESSO L'ENTE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI LATINA – ODV

tra

Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina – Organizzazione di Volontariato, Codice Fiscale e Partita IVA 02747920599, con sede legale in Via Ezio 73 – Latina (LT) 04100, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Lorenzo Munari, domiciliato per la carica presso la sede del Comitato;

(di seguito, per brevità, anche "Comitato" oppure "CRI Latina")

e

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, in persona della Dott.ssa Monica Sansoni - giusta nomina di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 12 - domiciliata per la carica presso la sede del Garante;

(di seguito, per brevità, anche "Garante")

e

Associazione "Per la Famiglia" Ente del Terzo Settore, Codice Fiscale 91078240594, con sede legale in Via Sezze 16 – Latina (LT) 04100, in persona del Responsabile associativo per il "Centro Antiviolenza minorenni per adolescenti e minorenni vittime di reato", Avv. Pasquale Lattari, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

(di seguito, per brevità, anche "Associazione")

(di seguito, per brevità, congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- Il Comitato di Latina, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs. 178/2012, è parte integrante della Croce Rossa Italiana, unica società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- Il Comitato, soggetto con propria personalità giuridica di diritto privato e dotato di autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce Rossa Italiana e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire, assume i compiti di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le attività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni derivanti dallo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- Il Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale umanitario e i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto;
- Ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, il Comitato può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- L'attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto

dello statuto dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo.

- con protocollo d'intesa del 18 febbraio 2022 è stato costituito il "CENTRO ANTIVIOLENZA MINORENNI CON SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE PER MINORENNI ED ADOLESCENTI VITTIME DI REATO" (di seguito, per brevità, anche "Centro Antiviolenza Minorenni") sottoscritto tra il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio e l'Associazione "Per la famiglia" ETS con sede in Via Sezze 16 – Latina (LT) 04100 (Allegato 1);
- CRI Latina ha stabilito:
 - a) di prendere atto del Protocollo d'Intesa indicato, che viene allegato al presente costituendone parte integrante;
 - b) di ritenerlo un servizio idoneo ed utile a favore di adolescenti e minori;
 - c) di offrire supporto, mettendosi a disposizione per consentire ai minori – che ne facciano richiesta, direttamente o attraverso le proprie strutture – di accedere ai servizi del Centro Antiviolenza Minorenni;
 - d) di accogliere presso la propria sede gli operatori del Centro Antiviolenza Minorenni per eventuali incontri e colloqui con i minori richiedenti, in un giorno da stabilire con cadenza bisettimanale, mettendo a disposizione un locale adeguato per lo svolgimento degli incontri;

**tutto ciò premesso
le Parti convengono quanto segue**

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, intendono attivare i servizi del Centro Antiviolenza – costituito con protocollo sottoscritto il 18/02/2022 – presso il Comitato di Latina;

Art. 3 – Dichiarazioni delle Parti

- CRI Latina si impegna a diffondere presso i propri studenti e minori l'informazione relativa al servizio del Centro Antiviolenza Minorenni, attivabile da chiunque ne abbia interesse, contattando i seguenti recapiti:

Email:

- segreteria@consultoriodiocesanolatina.it
- contatti@consultoriodiocesanolatina.it

Telefono:

- +30 0773 4068004

- CRI Latina mette a disposizione, a titolo gratuito, un locale idoneo presso la propria sede, da utilizzare per colloqui e incontri con cadenza bisettimanale negli orari di apertura, per tutta la durata del presente protocollo, in relazione agli scopi previsti dal protocollo e a quelli ad esso connessi e/o presupposti;
- le Parti si impegnano a comunicare, con congruo preavviso e in forme adeguate, il calendario di utilizzo del locale e qualsiasi eventuale impedimento. Si impegnano inoltre a collaborare per garantire il miglior utilizzo degli spazi, tenendo conto delle segnalazioni e delle richieste pervenute tramite le comunicazioni intercorse tra i minori/adolescenti, il Comitato di Latina e il Centro Antiviolenza Minorenni;
- il servizio offerto dal Centro Antiviolenza Minorenni è universale e completamente gratuito per i beneficiari che ne fanno richiesta, e non comporta alcun onere o spesa di alcun tipo;

Art. 4 – Accordi attuativi

La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà ulteriormente sviluppata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico per le Parti e non è previsto alcun trasferimento di fondi, sopportando ciascuna Parte i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

CRI Latina dà atto che il proprio personale ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Comitato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Le parti si impegnano a rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Uso dei logotipi, marchi ed emblemi

Il Comitato concede alle altre Parti il diritto non esclusivo all'utilizzo del proprio emblema/logotipo esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Accordo ed in coerenza con la sua vigenza temporale.

L'emblema/logotipo, in particolare, potrà essere utilizzato dalle altre Parti esclusivamente per le finalità inerenti e connesse alla realizzazione delle finalità del presente Protocollo.

A tal riguardo le altre Parti si obbligano inoltre:

- Ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.;
- Rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo, l'immagine del Comitato e della Croce Rossa nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI";
- Non associare in alcun modo – anche indirettamente – l'emblema e il logotipo identificativo a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI, o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i Sette Principi Fondamentali CRI;

Il Comitato si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell'emblema/logotipo da parte delle altre Parti per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo. Il Comitato si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione.

Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c.

Mutatis mutandis, le altre Parti concedono al Comitato gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione ai propri marchi/logotipi ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione ed alle medesime condizioni.

Art. 8 – Durata e recesso

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di un (1) anno.

Le Parti convengono espressamente di escludere il tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe. Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente Protocollo mediante Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte, con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo d'Intesa già eseguita.

Art. 9 – Risoluzione

Qualora i risultati delle attività di cui al presente Protocollo fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere consensualmente lo stesso.

La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

In caso di verifica di inadempimento da parte di una dei soggetti firmatari del presente Accordo, la Parte che avrà dato piena esecuzione ai propri obblighi, potrà intimare la parte inadempiente a porre fine all'inadempimento entro e non oltre il termine indicato nella diffida. Decorso inutilmente tale termine l'accordo si intenderà risolto di diritto.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a considerare riservata e confidenziale qualsivoglia tipo di informazione scambiata e/o utilizzata nel corso delle attività di esecuzione del presente Protocollo, assicurando che tali dati siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che non saranno comunicati a terzi.

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Protocollo, dal diffondere informazioni in violazione della riservatezza.

L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso, fino a sessanta giorni.

Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che: (i) erano già in possesso o conosciute dalle Parti alla data della loro ricezione; (ii) siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità delle Parti; (iii) siano rese pubbliche dietro consenso scritto delle Parti.

Art. 11 – Forza Maggiore

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

L'attuazione del presente protocollo sarà monitorata, per l'intera durata dello stesso, dai rispettivi Referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo dovuti a Eventi di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Accordo.

La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'Evento di Forza Maggiore e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena cessato l'Evento di Forza Maggiore che ne ha reso impossibile l'esecuzione.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore perduri per un periodo superiore a trenta (30) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata alle altre.

Art. 12 – Requisiti di onorabilità e disposizioni anticorruzione

Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti e alle decadenze di cui al D.lgs. 159/2011.

Il Comitato si impegna ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, il Comitato si impegna a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti. Il Comitato si impegna altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori delle altre Parti, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

Mutatis mutandis, le presenti disposizioni si applicano anche nei confronti delle altre Parti.

Le Parti, in caso di violazione del presente articolo, si riserveranno la facoltà di risolvere immediatamente il Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla Parte non inadempiente a seguito della violazione del presente articolo.

Art. 13 – Comunicazioni

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti identificano, quali rispettivi referenti:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina – Organizzazione di Volontariato

Referente: Dott. Lorenzo Munari

Indirizzo: Via Ezio, 73 – Latina (LT) 04100

Tel: +39 335 797 4272

E-mail: latina@cri.it

PEC: cp.latina@cert.cri.it

Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio

Referente: Dott.ssa Monica Sansoni

Indirizzo: Via della Pisana 1301 – Roma (RM) 00163

Tel: +39 0665937314 - +39 0665937320

E-mail: garanteinfanzia@regione.lazio.it

PEC: infanziaeadolescenza@cert.consreglazio.it

Associazione “Per la famiglia” ETS

Referente: Avv. Pasquale Lattari

Indirizzo: Via Sezze 16 – Latina (LT) 04100

Tel: +39 0773 4068004

E-mail: segreteria@consultoriodiocesanolatina.it

PEC: consultoriodiocesanolatina@pec.it

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno

rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati all'altra per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base delle altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Non esclusività

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le stesse libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione simili.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo di Intesa e quello delle eventuali collaborazioni simili.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo il risarcimento del danno subito, le Parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Protocollo mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata (PEC), in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli del presente provvedimento.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Latina.

Al presente Protocollo d'Intesa si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 18 – Clausole generali e disposizioni finali

Il presente Accordo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola in esso contenuta che risulta essere il frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una Parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex artt. 1341/1342 c.c.

Qualora una o più clausole del presente atto vengano colpite da nullità o vengano rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, ciò non determinerà automaticamente la nullità dell'insieme del presente Protocollo né potrà alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

Le Parti, in tali casi, tenteranno di apportare al presente Protocollo gli emendamenti necessari affinché sia rispettata la volontà iniziale delle Parti e sia comunque garantito il perseguimento della iniziale, comune finalità.

Qualsiasi modifica, aggiunta e integrazione al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al Protocollo medesimo e controfirmata congiuntamente da ciascuna Parte.

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente Protocollo non costituisce precedente, né informa comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente Accordo non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Latina, 07/06/2025

**Croce Rossa Italiana
Comitato di Latina
Organizzazione di Volontariato**



Il Presidente
Dott. Lorenzo Munari

Croce Rossa Italiana
Comitato di Latina

**Garante dell'Infanzia
e dell'Adolescenza della
Regione Lazio**

La Garante
Dott.ssa Monica Sansoni

**Associazione
"Per la famiglia"
Ente del Terzo Settore**

Il Responsabile
Avv. Pasquale Lattari